

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il modo in cui è composta la persona giuridica disciplinata al paragrafo 10 del nuovo articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾ o, più in generale, con i principi generali del diritto dell'Unione europea.
- 2) Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE o con i principi generali del diritto dell'Unione europea il fatto che la legislazione nazionale conferisca alla suddetta persona giuridica il potere di esigere informazioni, anche contabili, dai soggetti che chiedono un certificato di esenzione dall'obbligo di pagamento del compenso per copie private.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 maggio 2021 — Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e a. / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e a.

(Causa C-292/21)

(2021/C 329/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ATI CNAE-ITT-FORMMASTER-ECT

Resistenti: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la direttiva 2006/123/CE ⁽¹⁾ — o, se del caso, con altre disposizioni o principi del diritto dell'Unione europea — la norma nazionale secondo cui l'aggiudicazione dei corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente deve avvenire mediante la concessione di un servizio pubblico.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 10 maggio 2021 — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

(Causa C-298/21)

(2021/C 329/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente — Convenuta: S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS

Resistente — Attore: U.A.T. Comuna Dalnic

Questione pregiudiziale

Se il principio di libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 25 della direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004⁽¹⁾, nonché i principi di libera ed equa concorrenza tra operatori economici e di proporzionalità, propri del diritto dell'Unione europea, ostino a una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale la normativa rumena di cui all'articolo 96, paragrafo 1, [Hotărârea Guvernului — Decreto del governo] n. 925/2006, la quale prevede che, qualora determinate parti del contratto di appalto pubblico debbano essere effettuate da uno o più subappaltatori, i contratti esibiti devono essere conformi all'offerta e faranno parte integrante, in allegato, del contratto di appalto pubblico, interpretata nel senso che i servizi affidati in subappalto devono esserlo allo stesso valore/stesso prezzo di quello stipulato nel contratto principale per i servizi in questione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) l'11 maggio 2021 — Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj / YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

(Causa C-301/21)

(2021/C 329/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Appellanti: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj

Appellati: YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

Altre parti interessate: Tribunalul Cluj, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁽¹⁾, che garantiscono un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese(...) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento», nonché quelle contenute nell'articolo 47, [primo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono a ogni persona il diritto a «un ricorso effettivo [e] a che la sua causa sia esaminata equamente», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un'azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che gli attori abbiano avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).
- 2) Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva [2000/78], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro rumena del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell'Erario), quale interpretata dalla sentenza n. 7/2019 (pubblicata sul *Monitorul Oficial al României* — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione rumena) a conclusione di un ricorso nell'interesse della legge, in circostanze in cui gli attori non avevano goduto della facoltà legale di chiedere l'aumento dell'indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all'entrata in vigore della legge [n.] 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente istituzione di una discriminazione retributiva rispetto ai loro colleghi, anche in base al criterio dell'età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali